



Newsletter n. 1/2022

**RESPONSABILITA' TRIBUTARIA DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA IN CASO
DI AVVICENDAMENTO NELLA CARICA ASSOCIATIVA ED
ESTINZIONE DELL'ENTE.**

L'articolo 38, seconda frase, c.c., prevede che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta, rispondano *“anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”*¹. Civilisticamente, dunque, accanto alla responsabilità primaria dell'ente (che risponde nei limiti della capienza del fondo comune), viene sancita una responsabilità personale e solidale di colui che abbia agito spendendone il nome².

Ad avviso della Suprema Corte, si tratta di una responsabilità collegata *“ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente”* (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 12473/2015). Pertanto, chi invoca in giudizio la responsabilità dell'associato *“ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”* (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25748/2008).

¹ Le associazioni non riconosciute sono enti privi di personalità giuridica, costituite da un insieme di associati che perseguono uno scopo comune senza fini di lucro. L'assenza del riconoscimento della personalità giuridica non permette di poter beneficiare del regime di assoluta separazione tra il patrimonio dell'associazione e i patrimoni delle persone fisiche che la compongono: non vi è, così, la c.d. autonomia patrimoniale perfetta.

² Tale previsione è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale, riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori, i quali hanno fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno agito in nome e per conto della persona giuridica.

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINE

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Nel campo tributario, invece, la disciplina della responsabilità solidale del socio risente della particolare natura dell'obbligazione tributaria. La fonte di quest'ultima non è negoziale ma *ex lege* (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 3093/2021); il debito nei confronti del Fisco origina al verificarsi del relativo presupposto d'imposta.

La responsabilità solidale insorge dunque in capo al *“soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”*.

Dal punto di vista probatorio le conseguenze sono assai rilevanti, dal momento che l'attenzione si sposta sulla verifica della partecipazione e della gestione dell'ente *lato sensu* intesa. Ne deriva una particolare ripartizione dell'onere probatorio, secondo la quale:

- chi invoca in giudizio la responsabilità dell'agente deve dare prova degli *“elementi da cui desumere la qualità di rappresentante e/o gestore”* dell'attività associativa;
- chi viene chiamato a rispondere deve *“dare prova della propria estraneità alla gestione”* dell'associazione non riconosciuta (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 3093/2021).

Alla luce di tali principi è possibile, pertanto, delineare quale sia la disciplina, rispetto agli obblighi tributari, applicabile ad alcune particolari fattispecie, quali l'avvicendamento nella carica associativa e l'estinzione dell'ente.

Rispetto alla prima situazione, la Cassazione, ancora con la pronuncia da ultimo citata, ha statuito che *“il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa”*. Dunque, la sussistenza di obblighi tributari in capo al nuovo rappresentante dell'associazione non riconosciuta, quantunque afferenti ad annualità d'imposta rispetto alle quali



questi non partecipava alla gestione dell'ente, è sufficiente a sancirne la responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c.

Va rimarcato come tale prospettiva, benché coerente con le premesse su cui si fonda, rischia nondimeno di estendere in modo forse eccessivo l'orizzonte temporale della responsabilità del rappresentante subentrante; almeno nel caso, non certo infrequente, in cui quest'ultimo non abbia contezza della posizione fiscale dell'associazione in riferimento agli anni antecedenti all'assunzione dell'incarico.

Il secondo caso fa invece riferimento all'estinzione dell'associazione non riconosciuta, rispetto alla quale *“l'azione accertativa non può più essere esperita ... né, in quanto non più esistente, può essere notificato l'avviso”* (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 25451/2021). In conseguenza di ciò, la pretesa potrà essere diretta solamente nei confronti di coloro che si siano succeduti nella posizione che era già propria dell'ente, quindi, ad esempio nel caso di fusione tra due associazioni, nei confronti dell'ente giuridico risultante dall'operazione. Inoltre, conformemente all'articolo 38 c.c., la pretesa potrà *“legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che ‘hanno agito in nome e per conto dell'associazione’ e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'ultimo legale rappresentante dell'associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale”* (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 25451/2021).

Benché la sentenza nulla dica in merito, si deve ritenere, tuttavia, che i principi in materia di riparto dell'onere probatorio valgano anche nel caso di estinzione dell'associazione non riconosciuta. Di conseguenza, l'autorità fiscale dovrà dimostrare che il destinatario dell'atto impositivo ricopriva la carica di rappresentante o gestore dell'ente; mentre quest'ultimo potrà, a sua volta, provare la propria estraneità alla gestione dell'associazione.

a cura di

Giovanni Moschetti

Francesco Rampado